

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo bilaterale di cui all'oggetto riveste un notevole interesse proponendosi, come precedenti convenzioni stipulate in materia con altri Stati, di snellire a semplificare le complesse procedure relative alla trasmissione degli atti di stato civile, al fine di consentire una migliore sistemazione degli atti di stato civile in Italia e, nello stesso tempo, di poter meglio soddisfare le esigenze delle rispettive collettività all'estero.

Particolare rilievo assumono in tale ottica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 che instaurano fra gli ufficiali di stato civile dei due Paesi il reciproco scambio di copie integrali degli atti di stato civile e delle eventuali annotazioni, concernenti i rispettivi cittadini.

La trasmissione ed il rilascio agli Uffici consolari dei suddetti documenti avverranno gratuitamente e mensilmente. Allo stesso modo formeranno oggetto di trasmissione gli

atti relativi alla filiazione come pure quelli concernenti, l'acquisto o il riacquisto di cittadinanza sempre nell'ipotesi di cittadini dell'altro Stato.

L'articolo 3 prevede inoltre, ove necessario, la richiesta di copia autentica dei documenti concernenti le trascrizioni ed annotazioni di cui sopra direttamente da Amministrazione ad Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 4 gli Uffici consolari costituiranno altresì il tramite per la richiesta e quindi il rilascio, da parte delle Amministrazioni degli Stati contraenti, di tutta la certificazione necessaria per la celebrazione del matrimonio del cittadino all'estero.

La traduzione della suddetta documenta-

zione farà carico all'Ufficio consolare, ma non dovrebbe costituire un impiego troppo oneroso in considerazione della relativa esiguità della collettività italiana residente in Spagna.

Questa procedura contribuirà non solo allo sveltimento dell'*iter* burocratico, ma eviterà altresì che possano verificarsi inconvenienti per celebrazioni di matrimoni da parte di connazionali che siano privi del requisito della libertà di stato (art. 86 del codice civile).

L'articolo 5 prevede infine l'esenzione della legalizzazione per diverse categorie di atti inerenti sia allo stato civile, sia alla capacità, al domicilio ed alla residenza delle persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SPAGNA
SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
PER TALUNI DOCUMENTI**

Il Governo italiano ed il Governo spagnolo,
tenuto conto che ambedue gli Stati si ispirano ai principi della tutela della vita familiare e privata e desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I.

(Scambio degli atti dello stato civile).

Articolo 1.

Gli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati trasmetteranno in copia integrale gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

Allorchè una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia integrale di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di trasmissione.

Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di trasmissione quando la persona cui si riferiscono sia cittadina dell'altro Stato o ne assuma la cittadinanza, oppure sia nata in detto Stato.

Gli ufficiali dello stato civile si comunicheranno allo stesso modo gli atti relativi all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini dell'altro Stato.

Articolo 2.

I documenti di cui al precedente articolo saranno rilasciati e trasmessi senza spese almeno una volta al mese agli Uffici consolari dell'altro Stato.

Articolo 3.

Gli ufficiali dello stato civile dei due Stati potranno chiedersi direttamente copia autentica dei documenti del rispettivo archivio ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni cui si riferiscono gli articoli precedenti e si presteranno reciprocamente l'opportuna collaborazione.

Dette certificazioni saranno rilasciate e trasmesse direttamente, senza spese per il destinatario.

Articolo 4.

Gli ufficiali dello stato civile di uno Stato daranno corso alle pubblicazioni di matrimonio ed effettueranno le altre formalità necessarie per la celebrazione del matrimonio dietro richiesta degli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato. Essi trasmetteranno immediatamente la certificazione dell'avvenuta effettuazione, con attestazione delle risultanze.

La richiesta sarà fatta per il tramite dell'Ufficio consolare dello Stato dove deve essere celebrato il matrimonio, il quale la trasmetterà accompagnata dalla traduzione. La certificazione sarà trasmessa per il tramite dello stesso Ufficio consolare, ugualmente accompagnata dalla traduzione. Le traduzioni saranno effettuate a carico dell'Ufficio consolare.

Gli ufficiali dello stato civile comunicheranno direttamente con gli Uffici consolari.

CAPITOLO II.

(Esenzione dalla legalizzazione).

Articolo 5.

Ciascuno dei due Stati contraenti accetterà senza legalizzazione o formalità equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'Autorità dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati:

a) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro cittadinanza, il loro domicilio o la loro residenza qualunque sia l'uso al quale sono destinati;

b) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.

Quando i predetti documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti eseguiranno gli opportuni accertamenti senza ritardarne, possibilmente, gli effetti. Le Autorità dei due Stati si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.

CAPITOLO III.

(Disposizioni finali).

Articolo 6.

Le difficoltà che sorgano dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 7.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti. In caso di denuncia esso cesserà di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della denuncia.

FATTO a Madrid il 10 ottobre 1983 in doppio originale, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facendo ugualmente fede.